

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1998

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 2058/98 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 3 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;
considerando che i quantitativi chiesti il 1° ottobre 1998 superano il quantitativo disponibile di 3 000 tonnellate; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di

riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 1° ottobre 1998;

considerando che data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2058/98 il 1° ottobre 1998, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 14,68 %.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 2 ottobre 1998, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2058/98.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 264 del 29. 9. 1998, pag. 36.